



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sospensione feriale 2025 da archiviare

di Alessandro Bonuzzi

Master di specializzazione

Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale

Scopri di più

Dal **1° settembre 2025** si chiude la **sospensione feriale** dei **termini processuali** prevista dall'[art. 1, comma 1, Legge n. 742/1969](#).

La normativa stabilisce, infatti, che il **decorso dei termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è **sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto** di ogni anno, e **riprende** a decorrere **dalla fine del periodo di sospensione**. Inoltre, **se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione**, l'inizio stesso è **differito** alla fine di tale periodo.

Ne deriva che:

- i **termini decorsi già prima dell'1/08/2025** si sono **interrotti** nel mese di agosto e **riprendono dall'1/09/2025**;
- i termini che sarebbero di per sé decorsi **nel periodo 1/08/2025 – 31/08/2025**, in realtà sono rimasti sospesi fino alla fine del mese di agosto e **decorrono dall'1/09/2025**.

La **sospensione feriale trova applicazione**, ad esempio, **per i termini** previsti per:

- la **proposizione del ricorso**, che ordinariamente va effettuata **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto**;
- la **costituzione in giudizio**, che ordinariamente va effettuata **entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso**;
- il deposito di **memorie e documenti**, che ordinariamente deve avvenire rispettivamente **entro 10 o 20 giorni liberi prima della trattazione**;
- la proposizione **dell'appello**, che ordinariamente deve essere effettuata **entro 60 giorni dalla notifica della sentenza** a cura delle parti oppure **entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza**.

La sospensione feriale, invece, non opera per i termini aventi **natura amministrativa**, come ad esempio la **comunicazione di adesione ai PVC**.



Lo stesso vale per lo **schema d'atto**, con riferimento al quale il contribuente ha un **termine non inferiore a 60 giorni** per formulare **eventuali controdeduzioni** ovvero, su richiesta, per accedere ed **estrarre copia degli atti del fascicolo**, prima del quale l'atto di accertamento non può essere emesso. Al riguardo, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire, in occasione di un *forum* con la stampa specializzata avvenuto in **data 5/02/2025**, che **la sospensione feriale non può ritenersi applicabile allo schema d'atto**, considerato che **non rientra fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'[art. 19, D.Lgs. n. 546/1992](#)**; tuttavia, torna applicabile la **sospensione** prevista dall'[art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006](#), per la **trasmmissione dei documenti e delle informazioni** richiesti ai contribuenti da parte del Fisco, **dall'1/08 al 4/09**.

La **sospensione feriale**, poi, ha effetto sui termini di **pagamento** delle somme derivanti da atti impositivi, ma solo se ancorati al termine **entro il quale proporre ricorso**. Pertanto:

- blocca il pagamento delle somme emergenti da **atti di accertamento esecutivi** relativi a IRES, IRPEF, IRES o IVA;
- **non ha effetto sul versamento delle somme dovute** sulla base di una **cartella di pagamento**, poiché, per quanto previsto dall'[25, D.P.R. n. 602/1973](#), deve essere effettuato **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto**. Ma lo stesso vale per le somme derivanti da avvisi di **liquidazione**, avvisi di **accertamento non esecutivi** (ad esempio relativi all'imposta di registro) e avvisi di **recupero di crediti d'imposta**.